



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 "DON LORENZO MILANI"
 Viale delle Regioni, 62 - 70123 Bari
 Telefono 080-5371951 Fax 080-5375520
 e_mail: baic812002@istruzione.it - c.f. 93403070720
 PEC baic812002@pec.istruzione.it
 Sito Web: www.donmilanibari.it



STATUTO SOCIALE

ART. 1

(Costituzione)

È costituita presso l'I.C. "Don Lorenzo Milani" di Bari, Scuola capofila della rete delle Cooperative Scolastiche l'A.C.S. "ScuolaOperativa" alla quale aderiscono gli alunni della scuola secondaria di primo grado sez.1° C Ungaretti e la classe di scuola primaria 2° B plesso "De Fano" firmatari dell'atto costitutivo.

ART. 2

(Durata)

La durata dell'A.C.S. è fissata fino alla conclusione dell'anno scolastico a meno che non venga decisa prima la cessazione dell'attività da parte dei soci.

ART. 3

(Scopi)

L'A.C.S. ha i seguenti scopi:

- diffondere la conoscenza dei principi, della storia, dell'organizzazione e della funzione sociale della cooperazione fra i ragazzi e i giovani;
- sviluppare fra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà e promuovere la sensibilità morale, sociale ed economica;
- destinare gli utili dell'attività sociale per soddisfare alcune necessità dei soci, per l'acquisto di servizi e strumenti utili alla scuola, per iniziative di solidarietà ed aiuto esterno alla scuola (associazioni umanitarie);

d) promuovere l'autogestione e la partecipazione democratica fra i giovani;

A tali fini l'A.C.S. organizza in forma cooperativa:

- Laboratori manuali di arte creativa
- Allestimento di mercatini nei diversi periodi dell'anno
- Attività di tutoraggio con i genitori
- Laboratorio di scrittura creativa e di corrispondenza epistolare.

ART. 4

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a tre.

Possono far parte dell'A.C.S.:

a) quali soci effettivi gli alunni della 1° C n° e della 2°B primaria n° 24

b) quali soci onorari gli insegnanti della scuola, i genitori ed altri simpatizzanti che intendono assicurare all'A.C.S. collaborazione, aiuto e sostegno anche materiale.

La responsabilità dei soci è limitata alla quota sociale versata.

ART. 5

(Adesione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dell'A.C.S. specificando:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero telefonico;

b) il numero di quote sociali che intende sottoscrivere e versare.

I soci hanno l'obbligo di versare almeno una quota sociale (anche ratealmente) nella misura stabilita dall'Assemblea costituente e di concorrere al buon andamento dell'A.C.S., impegnandosi nell'attività sociale ed osservando lo statuto e le deliberazioni sociali.

ART. 6

(Recesso)

Il socio che intende recedere dall'A.C.S. deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal giorno in cui il Consiglio ne ha preso conoscenza.

ART. 7

(Esclusione)

Il socio può anche essere escluso dall'A.C.S. quando compia gravi mancanze nell'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni sociali o tenga una condotta riprovevole.

La decisione di esclusione viene presa dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta di voti.

ART. 8

(Esclusione) 6

Ai soci receduti od esclusi viene rimborsata, sempre che la situazione dell'A.C.S. lo permetta, la pura quota sociale versata.

ART. 9

(Esercizio Sociale e Bilancio)

L'esercizio sociale coincide con la durata dell'anno scolastico.

Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale ed economico.

ART. 10

(Organi Sociali)

Sono organi sociali:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio di amministrazione

c) il collegio dei sindaci

d) il/i Tutore/i

ART. 11

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea deve riunirsi almeno due volte all'anno: all'inizio dell'anno scolastico per impostare l'attività sociale ed eleggere le cariche sociali – che potranno rimanere operative fino al termine dell'anno scolastico oppure essere rinnovate parzialmente o totalmente durante l'esercizio sociale (rotazione) – e alla chiusura per approvare il bilancio dell'esercizio.

Essa è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e della maggioranza assoluta di voti, salvo che per l'elezione delle cariche sociali per le quali vale la maggioranza relativa.

All'assemblea vanno invitati anche i soci onorari.

ART. 12

(Delega)

Nell'Assemblea ogni socio ha un voto. Il socio impedito di partecipare all'assemblea può rilasciare delega scritta ad un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

ART. 13

(Svolgimento Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'A.C.S. ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante e da due scrutatori scelti di comune accordo fra i soci presenti.

Il Presidente dell'assemblea prima di iniziare i lavori deve accertarsi che tutti i soci siano stati avvisati ed informati dell'ordine del giorno e che sia presente la maggioranza degli stessi (di persona o rappresentati con delega).

ART. 14

(Costituzione)

Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto secondo il desiderio della maggioranza dei presenti. I tutori e i soci onorari hanno il diritto di parola ma non quello di voto.

ART. 15

(Relazione dei Sindaci)

All'Assemblea per l'approvazione del bilancio uno dei sindaci deve riferire ai soci sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sulla tenuta dei conti.

ART. 16

*(Consiglio di Amministrazione)*¹⁰

Il Consiglio di Amministrazione è composto almeno dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere eletti dall'Assemblea dei soci che ne fissa anche la durata in carica. Essi devono essere scelti fra i soci effettivi.

Alla riunione del Consiglio devono essere invitati e devono partecipare anche il segretario, il cassiere ed almeno un tutore.

ART. 17

(Convocazione)

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che è necessario per il buon andamento dell'A.C.S.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei membri, più un tutore.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

ART. 18

*(Collegio dei Sindaci)*¹

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi scelti fra i soci effettivi. L'Assemblea dei soci fissa la durata in carica del Collegio e ne designa il Presidente. I Sindaci hanno l'obbligo di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sulla gestione dell'A.C.S. relazionando alla fine di ogni esercizio, durante l'assemblea dei soci, per l'approvazione del bilancio.

ART. 19

(Tutore)

Le operazioni finanziarie e gli atti con i terzi che comportino responsabilità vengono espletati da un/dei tutore/i nominato/i

dall'assemblea dei soci fra gli insegnanti.

Il/i tutore/e è/sono anche responsabile/i per eventuali obbligazioni assunte dall'A.C.S.

ART. 20

(Registri)

L'A.C.S. deve tenere almeno i seguenti libri sociali:

- 1) verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- 2) verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Verbali delle riunioni del Collegio dei Sindaci;
- 4) libro cassa (entrate - uscite);
- 5) libro soci.

I verbali sono redatti a turno da un socio incaricato di volta in volta dal Presidente dell'organo sociale in questione, mentre i restanti libri sociali sono tenuti a cura del cassiere e del segretario.

ART. 21

(Riferimento normativa)

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alla normativa delle società cooperative, in quanto compatibili.

NOTE

1) È il compendio di norme che regolano il funzionamento dell'A.C.S.

2) Elencare in forma dettagliata le iniziative ed eventualmente allegare il/i progetto/i didattico/i.

3) Sono quei soci che, pur non avendo diritto di voto in assemblea, versano la quota sociale prevista o multipli di essa e si affiancano ai soci effettivi in un rapporto di collaborazione ma non di sostituzione. Hanno diritto ad essere informati e a richiedere informazioni sull'attività dell'A.C.S. e a visionare il bilancio sociale ed economico.

4) Quota di partecipazione al capitale sociale, che è la somma delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci utilizzata per avviare le iniziative dell'A.C.S.

5) Questa quota non dovrà essere troppo onerosa per non penalizzare il socio ma neppure irrisoria per non sminuire il significato.

6) L'esclusione di un socio è teoricamente possibile ma didatticamente improponibile in quanto segnerebbe il fallimento del progetto di educazione cooperativa.

7) Bilancio: sociale: è il prospetto che descrive il percorso tra le aspettative e i bisogni iniziali dei soci ed il grado di realizzazione conseguito. economico: è il prospetto contabile di tutti i valori ed elementi attivi e passivi ad una certa data (di norma la fine dell'esercizio sociale).

8) Sono organi collegiali, cioè formati da più persone, che esercitano le funzioni ed i poteri attribuiti loro dall'Assemblea dei soci e dallo Statuto sociale.

9) Organo sovrano: è l'organo sovrano che prende le deliberazioni fondamentali per la vita dell'A.C.S. ed elegge le cariche sociali

- per la natura delle deliberazioni che può prendere;
- perché gli altri organi sono eletti dalla stessa;
- perché può revocare gli amministratori prima del termine del loro mandato.

Membri: tutti i soci in regola con lo Statuto.

Compiti:

- approva il bilancio di esercizio;
- elegge le cariche sociali;
- indirizza l'attività sociale.

10) Organo Esecutivo:

- perché ha funzioni operative;
- e l'organo esecutivo dell'A.C.S.: nell'osservanza delle delibere assembleari

Membri: il consiglio è composto da un numero dispari di soci indicato dallo Statuto Sociale, minimo tre persone. Gli amministratori devono essere soci effettivi della cooperativa.

Compiti:

- cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa
- dà attuazione alle delibere dell'assemblea dei soci.

11) Organo di controllo dell'operato degli amministratori.

È l'organo che dirime le incomprensioni tra i soci.

Sono i libri contabili e quelli ove vengono verbalizzate le delibere degli organi collegiali prescritti dalla legge. Ai fini di una maggiore trasparenza della contabilità e dei fatti sociali la cooperativa può, inoltre tenere altri libri e registri facoltativi.